

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, VIGNOLA, FERRI, MINNOCCI, ALBANESE,  
SEGRETO e CELIDONIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1970**

#### Diritto di opzione per il servizio civile dei giovani di leva in occasione di gravi calamità naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Il ripetersi di calamità naturali e di eventi di carattere straordinario, tali da determinare grave disagio in alcune zone del Paese, impone la necessità di prevedere mezzi e risorse tali da poter fronteggiare non solo il momento di necessità ma anche quello della ricostruzione.

Il presente disegno di legge si propone di utilizzare i giovani in servizio di leva, domiciliati o meno nella zone colpite da tali calamità, ai quali viene data la facoltà di opzione per il servizio civile. All'uopo all'articolo 2 viene prevista l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, con cui viene stabilito il diritto di opzione e le classi di leva ammesse all'esercizio di tale diritto, nonchè le relative modalità, gli Enti ai quali viene attribuita la responsabilità dell'organizzazione e dell'effettuazione del servizio, la misura degli assegni da corrispondere agli optanti.

All'articolo 3 è stabilita la sospensione della chiamata alle armi dei giovani di leva

della Valle del Belice colpita da terremoto nel gennaio 1968; inoltre, ai giovani di leva di tali paesi e di altre zone colpite da calamità naturali appartenenti alle classi 1950-1951-1952 e 1953 viene data la facoltà di optare per un servizio civile alternativo di quello militare e contemporaneamente è disposto il collocamento in congedo illimitato dei giovani di leva del primo e secondo contingente della classe 1950, residenti della Valle del Belice o in altri paesi colpiti da gravi calamità naturali.

Con l'articolo 4, infine, si prevede la copertura dell'onere, indicato in lire 100 milioni l'anno, mediante diminuzione corrispondente della somma stanziata al capitolo 3202 del bilancio del Ministero della difesa.

Onorevoli senatori! Siamo convinti che l'alta finalità prevista dal presente disegno di legge costituirà il motivo determinante del vostro assenso solidale per la sua sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nei casi in cui calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario determinino una situazione di grave disagio in una particolare zona del Paese, i militari che prestano servizio di leva possono chiedere di svolgere un servizio civile da prestarsi nella zona predetta e da computare ai fini del servizio militare.

**Art. 2.**

Il servizio civile di cui al precedente articolo è disciplinato di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno. Detto decreto indicherà i criteri per l'ammissione al servizio civile, l'estensione della zona oggetto del provvedimento, le attività di pronto intervento e di ricostruzione ricomprese nel servizio civile, le modalità con cui il servizio predetto dovrà essere organizzato, gli Enti ai quali sarà conferita la responsabilità dell'organizzazione e dell'effettuazione del medesimo, la misura degli assegni che saranno corrisposti agli interessati.

**Art. 3.**

Con l'entrata in vigore della presente legge viene sospesa la chiamata alle armi dei giovani di leva della Valle del Belice colpita dal terremoto del 15 gennaio 1968, comprendente i comuni di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Santa Ninfa, Salemi, Vita, Calatafimi, Castelvetro, Campobello di Mazara, Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirrello, Piana degli Albanesi, Corleone, Campofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Contessa Entellina, Roccamena, Santa Margherita Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia, Menfi.

I giovani del primo e del secondo contingente 1950, già sotto le armi, aventi la re-

sidenza nei comuni della Valle del Belice o in altre zone colpite da calamità naturali o da altri eventi di carattere straordinario, sono collocati in congedo illimitato, mentre quelli appartenenti al rimanente contingente della classe 1950 e alle classi 1951-1952 e 1953 saranno adibiti ad un servizio civile alternativo, secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato presuntivamente in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in pari importo per gli anni successivi si provvede con una corrispondente diminuzione della spesa prevista dal capitolo 3202 del bilancio del Ministero della difesa.